

## RISCOSSIONE

---

### ***Opportunità per i “decaduti” dalla rateazione di accertamenti con adesione***

di Leonardo Pietrobon

Dopo la **riammissione ai piani di rateazione relativi a cartelle di pagamento**, introdotta dal D.Lgs. n. 159/2015, il Legislatore, con la Legge di Stabilità 2016, è nuovamente intervenuto a beneficio di quei **contribuenti decaduti da piani di rateazione**, seppur **non più con riferimento a dilazioni di cartelle** di pagamento, ma in relazione ad **accertamenti con adesione**. L'oggetto dell'intervento legislativo, infatti, non sono più le cartelle di pagamento sottoposte a piani di pagamento dilazionato bensì, per espressa disposizione di cui ai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 L. 28.12.2015 n. 208, **la definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al D.Lgs. n. 218/1997**.

Rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 159/2015 la “nuova” riammissione al pagamento rateale è **circoscritta** in modo specifico **dal punto di vista oggettivo e sotto il profilo temporale**.

Lo stesso comma 134, dal punto di vista oggettivo, stabilisce che la riammissione al pagamento temporale è riservata ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute in esito ad **accertamenti con adesione**, circoscrivendo di fatto esclusivamente a tale procedura la possibilità di ritornare in bonis. Inoltre, il beneficio è limitato alla **rateazione delle sole imposte dirette, escludendo** quindi le eventuali definizioni in **accertamento con adesione in materia di imposte indirette**, quali ad **esempio l'Iva, l'imposta di registro, ipotecaria e catastale**. Tale scelta legislativa, sicuramente lascia qualche perplessità, sia sostanziale che dal punto di vista procedurale, in quanto, ipotizzando una definizione in adesione di un **accertamento posto a carico di una società** questo potrebbe verosimilmente riguardare sia imposte dirette ed Irap sia imposte indirette quali l'Iva, con evidente **impossibilità** (inspiegabile!) **di ritornare in bonis per l'intera definizione**.

Sotto il profilo temporale, lo stesso comma 135 stabilisce che la nuova riammissione riguarda **esclusivamente i contribuenti decaduti da precedenti piani di rateazione nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015** e solo a condizione che **entro il 31 maggio 2016** tali soggetti riprendano il versamento della prima delle rate scadute. Dal quadro normativo sopra espresso, emerge che la nuova possibilità **non è estesa a tutti i contribuenti** “morosi”, bensì è riservata **esclusivamente** ai soggetti:

- che hanno definito con l'Agenzia delle entrate un **accertamento con adesione**;
- che hanno scelto il  **pagamento delle somme dovute in modo rateale**, non rispettando le scadenze del relativo piano di ammortamento.

Sotto il profilo sostanziale si ricorda che il **perfezionamento dell'adesione**, disciplinato dagli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 218/97, **avviene attraverso** le seguenti fasi:

- 1. predisposizione e sottoscrizione dell'atto di adesione;**
- 2. pagamento da parte del contribuente di quanto dovuto o della prima rata** in caso di pagamento rateale;
- 3. esibizione e consegna della ricevuta di pagamento e ritiro della copia dell'atto di adesione.**

Dal punto di vista operativo, la Legge di Stabilità, **riprendendo tali aspetti**, stabilisce che i contribuenti interessati alla nuova “possibilità” di rateazione, **entro i 10 giorni successivi al versamento**, devono **trasmettere all'Ufficio copia della relativa quietanza**, al fine di ottenere la sospensione di eventuali iscrizioni a ruolo o procedure esecutive da parte dell'Agente della riscossione. Spetterà, poi, all'Agenzia delle Entrate:

- 1. ricalcolare le rate dovute** tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
- 2. verificare il versamento delle rate residue.**

Il contribuente “riammesso” deve prestare particolare **attenzione ai seguenti due aspetti**:

- 1. le eventuali eccedenze versate in virtù del nuovo piano di rateazione** rispetto all'ammontare ricalcolato **non costituiscono somme ripetibili**;
- 2. il mancato pagamento di due rate anche non consecutive** comporta la definitiva **decadenza** dello stesso contribuente **dal piano di rateazione, con l'impossibilità di applicare una qualsiasi altra proroga del pagamento in questione**.

Con riferimento alle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione, si ricorda infine che il già citato **D.Lgs. n. 159/2015 ha modificato il pagamento rateale**, unificando, di fatto, quanto previsto per il pagamento rateale degli avvisi bonari. In particolare, con le modifiche introdotte ad opera del D.Lgs. n. 159/2015 **viene innalzato il numero di rate massimo per le somme di importo superiore ad € 50.000** passando da 12 rate trimestrali a 16 rate trimestrali.

**In conclusione, anche con la Legge di Stabilità 2016, l'intento di incentivare una definizione spontanea da parte dei contribuenti “sbadati” continua.**